

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO (PROV. DI CROTONE)

Corso Roma-88837 -tel.0962/43381-fax 0962/433299

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° ADUNANZA DEL OGGETTO
37 20.12.2001 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
AUSILI E SUSSIDI FINANZIARI.

L'anno DUEMILAUNO, il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 18.30, presso la sede della Biblioteca comunale di via Vigna della Corte N°3 (Palazzo Grano), convocato con avvisi notificati nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta pubblica, di PRIMA convocazione.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
-MICHAEL	ANGELO TAVERNESE	SINDACO	X	
-STANISLAO	DANIELE	CONSIGLIERE	X	
-SCANDALE	ROSARIO	CONSIGLIERE	X	
-VONA	FRANCESCA	CONSIGLIERE		X
-CARVELLI	SALVATORE	CONSIGLIERE	X	
-CERAUDO	GIUSEPPE (17.6.962)	CONSIGLIERE	X	
-STUMPO	SALVATORE	CONSIGLIERE	X	
-VONA	LUCIANO	CONSIGLIERE		X
-COSCO	PASQUALE	CONSIGLIERE	X	
-BERARDI	GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
-GENTILE SAVONAROLA	LUDOVICO	CONSIGLIERE		X
-SCALISE	SANTO	CONSIGLIERE	X	
-TRONCA	GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
-GAROFALO	SALVATORE	CONSIGLIERE	X	
-IERARDI	GIOVANNI	CONSIGLIERE		X
-BERARDI	AURELIO	CONSIGLIERE	X	
-IERARDI	MARIA	CONSIGLIERE		X
-CARVELLI	CARMINE	CONSIGLIERE		X
-LAVORATO	SALVATORE	CONSIGLIERE		X
-NICOLAZZI	GILIBERTO ANTONINO	CONSIGLIERE		X
-CERAUDO	GIUSEPPE 1/2.1962	CONSIGLIERE		X

PRESENTI N° 12 ASSENTI N° 9

Assiste il segretario generale dott. ANTONINO ERRICO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

-E' presente alla seduta l'assessore esterno Francesco Caruso.

-E' assente alla seduta l'assessore esterno Mario Venneri.

Assume la Presidenza il sig. Tavernese Michael Angelo, in qualità di Sindaco pro tempore, il quale riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i Consiglieri a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Ceraudo Giuseppe che illustra il contenuto generale del presente regolamento.

Subito dopo interviene alla discussione il Vicesindaco Carvelli Salvatore che precisa in dettaglio la disciplina dei contributi agli enti giuridici, nei quali rientrano le associazioni, e le procedure per la relativa concessione.

Non essendoci interventi il Presidente invita il Consiglio a procedere alla votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera del C.C. n.84 del 24/11/94, vistata dal CO.RE.CO. nella seduta del 28/12/94, si è proceduto ad approvare il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, a norma dell'art.12 della legge 7/8/90 n.241;

Considerato che le disposizioni contenute nel predetto regolamento risultano per larga parte superate dalle disposizioni di legge successivamente intervenute;

Considerato che, al fine di rendere effettivo il contenuto del predetto regolamento, si è ritenuto opportuno redigere in forma unitaria ed organica un nuovo testo piuttosto che modificare od integrare quello vigente;

Vista la L.R. n.5/87 recante norme in materia di servizi socio-assistenziali;

Visto l'art. 22 della Legge n.412 del 30.12.1991 relativo all'istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo 31/3/98 n.109 recante norme in materia di prestazioni sociali agevolate;

Visto il DPCM 7/5/99 n.221;

Visto il DPCM 4/4/01 n.242;

Visto il DPCM 18/5/01;

Visto il nuovo regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari che si compone di n. 33 articoli;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/00 n.267;

Visto le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia;

-Dato atto che sulla relativa proposta di deliberazione n° 27 del 18.12.2001 è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49.comma 1.del TUEL approvato con D.Lgs n° 267/2000;

Preso atto della discussione;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione del predetto regolamento comunale;


-Presenti e votanti n° 11 consiglieri , oltre il sindaco;

- Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa il nuovo regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari che si compone di n. 33 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale e che sostituisce, a tutti gli effetti, quello precedentemente in vigore.

IL PRESIDENTE
Prof. Michael Angelo Tavernese



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Errico



COMUNE DI PETILIA POLICASTRO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

TITOLO I - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Art. 1 - Richiamo normativo

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai soggetti indicati nel successivo articolo 2, ai sensi:
 - a) della legge regionale n.5 del 26/1/1987;
 - b) dell'art. 12 della Legge n.241 del 7/8/1990;
 - c) dell'art. 22 della Legge n.412 del 30/12/1991;
 - d) del Decreto Legislativo 31/3/98 n.109;
 - e) del DPCM 7/5/99 n.221;
 - f) del DPCM 4/4/01 n.242;
 - g) del DPCM 18/5/01.

Art. 2 - Beneficiari

1. Destinatari dei benefici economici di cui all'articolo 1 sono:
 - a) le persone fisiche residenti nel territorio comunale;
 - b) gli enti giuridici riconosciuti o non riconosciuti che non perseguono scopo di lucro;
 - c) gli stranieri, gli apolidi, i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello stato, dimoranti, anche temporaneamente, nel comune.
2. Sono considerati enti giuridici che non perseguono scopo di lucro, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le istituzioni e i consorzi, dai cui statuti sia rilevabile che non esercitano attività commerciali o che, in mancanza di statuto, dichiarino espressamente di non svolgere attività commerciali e che abbiano, comunque, i requisiti previsti dalla legge per la gestione di fondi pubblici.

TITOLO II - CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI A PERSONE FISICHE

Art. 3 - Normativa applicabile

1. I benefici economici in favore delle persone fisiche di cui al precedente articolo 2 sono di seguito regolamentati in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 7/5/99 n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina l'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dall'Amministrazione comunale, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche stabilite dall'Amministrazione stessa.
2. Hanno le caratteristiche di cui al comma precedente le seguenti categorie di servizi comunali, per le quali il presente regolamento è applicabile in tutti i casi in cui si richieda

all'Amministrazione Comunale di non applicare o ridurre eventuali tariffe determinate dall'organo comunale competente:

- a) i servizi a domanda individuale di cui al decreto interministeriale 31/12/1983 ed i servizi di trasporto scolastico, sia per minori che per anziani o handicappati;
 - b) assistenza domiciliare ove erogata dal Comune;
 - c) attività sociali di carattere educativo, di aggregazione culturale, sportiva, ricreativa e d'informazione;
 - d) integrazione per il pagamento delle rette per anziani ricoverati in case di riposo o per persone che necessitano di inserimenti anche temporanei in strutture residenziali ove nel bilancio del Comune siano previste le relative risorse finanziarie.
3. La Giunta Comunale concede sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) assistenza economica e di pronto intervento, per garantire risorse a singoli o nuclei familiari che si trovino in stato di particolare bisogno;
 - b) interventi per l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti emarginati o a rischio di emarginazione;
 - c) soddisfacimento di esigenze abitative, anche mediante concessione di contributi a titolo di integrazione dei canoni di locazione, per far fronte a carenze abitative o situazioni di pericolo, anche per la salute delle persone;
 - d) interventi per l'inserimento di soggetti in centri di aggregazione sociale e in strutture di sostegno e socializzazione;
 - e) interventi assistenziali, quali, a titolo esemplificativo: organizzazione di colonie climatiche o altri soggiorni in favore dell'infanzia, interventi per la promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia o l'adolescenza, assistenza agli anziani, interventi assistenziali nel campo della sicurezza sociale, interventi vari e contributi per assistenza e beneficenza, interventi contro la tossicodipendenza, esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap.
 - f) interventi tesi a rimuovere le difficoltà o gli ostacoli al diritto allo studio di minori obbligati con particolari situazioni di deprivazione socio-culturale o di handicap;
 - g) erogazione a titolo gratuito dei servizi di refezione e trasporto scolastico ai minori appartenenti a nuclei familiari che si trovano in particolare stato di bisogno.

Art. 4 - Indicatore della situazione economica

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'art. 3, viene determinato l'indicatore della situazione economica (di seguito denominato ISE) con riferimento all'intero nucleo familiare risultante alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al successivo articolo 8.
2. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare di cui al precedente comma è composto:
 - a) dal richiedente della prestazione agevolata;
 - b) dai componenti della famiglia anagrafica del richiedente, che va intesa, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.223 del 1989, come l'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune,
 - c) dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF come stabilito dall'art. 12 del T.U.I.R. (DPR 917/1986),
 - d) dalle persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile
3. L'ISE è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (di seguito denominato ISIR) di cui al successivo articolo 5 e l'indicatore della situazione patrimoniale (di seguito denominato ISIP) di cui al successivo articolo 6.

Art. 5 - Indicatore della situazione reddituale (ISIR)

1. Ai fini del calcolo dell'ISIR si sommano:
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione

- della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) i redditi di lavoro percepiti dai lavoratori all'estero, attestati da dichiarazione del datore di lavoro;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali esiste obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, assumendo come tali la base imponibile ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare di cui al comma successivo.
2. Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare è costituito dalle seguenti componenti possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della richiesta:
- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore alla data del 31/12 precedente o, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione di patrimonio netto, determinato in base alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della richiesta; in caso di esonero dalla redazione del bilancio, il valore da assumere è dato dalla somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n.415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanze dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31/12;
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31/12, nonché i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto determinato con le stesse modalità di cui al precedente punto e).
3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
4. Il valore complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio. La classe di valore è quella individuata dal modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8.
5. L'ISIR è pari al valore risultante dalle somme di cui ai precedenti commi, deducendo l'importo di lire 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata, ovvero lire 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non possiedono nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero possiedono nel comune di residenza quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

Art. 6 - Indicatore della situazione patrimoniale (ISIP)

1. Ai fini del calcolo dell'ISIP, si somma:
 - a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente, indipendentemente dal

- periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31/12 per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
- b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, secondo comma.
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 hanno rilevanza in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.
 3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.
 4. L'ISIP è pari all'importo calcolato in base ai commi precedenti moltiplicato per il coefficiente dello 0,20%.

Art. 7 - Indicatore della situazione economica equivalente

1. L'indicatore della situazione equivalente (di seguito definito ISEE) è calcolato come rapporto tra l'ISE di cui all'articolo 4 ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella seguente tabella:

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I suddetti parametri possono essere modificati come segue:
 - a) maggiorazione dello 0,35% per ogni ulteriore componente;
 - b) maggiorazione dello 0,20% in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
 - c) maggiorazione dello 0,50% per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104, o di invalidità superiore al 66%. I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%;
 - d) maggiorazione dello 0,20% per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli artt. 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 - Dichiarazione sostitutiva e successivo iter procedurale

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante la dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18/05/2001, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti del nucleo familiare.
2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è redatta conformemente al modello tipo approvato con il citato DPCM 18/05/01.
3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente è presentata al Comune che rilascia al dichiarante attestazione di ricevimento. Il servizio sociale del Comune fornisce adeguata assistenza al dichiarante per la corretta e completa compilazione della dichiarazione sostitutiva.
4. Il servizio sociale del Comune determina, ai fini del presente regolamento, l'ISEE di cui all'articolo 7 in funzione della prestazione richiesta, applicando i parametri fissati nel presente regolamento, e richiedendo, se del caso, gli opportuni chiarimenti o integrazioni di dati al presentatore della dichiarazione sostitutiva. Ai fini di cui al presente regolamento è comunque ritenuta valida l'analoga certificazione ISEE rilasciata dall'INPS e dagli altri enti

erogatori di cui all'art.4, comma 4, del D.Lgs 31/3/98 n.109.

5. Il Comune, attraverso i propri uffici, accerta la veridicità della situazione familiare e dei dati patrimoniali e reddituali dichiarati attraverso la seguente tipologia di controlli:

a) Controllo Preventivo:

Il controllo preventivo è attuato dall'ufficio incaricato a ricevere la dichiarazione e consiste nella verifica della leggibilità, della completezza e della correttezza formale dei dati della dichiarazione. I dipendenti preposti al predetto ufficio sono autorizzati a trattare i dati, anche sensibili, necessari per l'effettuazione del controllo.

b) Controllo Successivo:

Successivamente all'ammissione alla prestazione agevolata viene eseguito il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il controllo è diretto quando viene effettuato attraverso l'accesso diretto alle informazioni in possesso delle varie Amministrazioni anche mediante collegamento con le loro banche dati; è indiretto quando, non essendo possibile lo scambio di informazioni con modalità telematiche, l'amministrazione procedente attiva l'amministrazione certificante, affinché confronti i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli risultanti nei propri archivi.

c) Controlli a Campione:

La forma tipica di controllo da attivare nella generalità dei casi è quella a campione. I parametri dell'attività di controllo sono determinati in relazione alle diverse tipologie di prestazioni erogate. La definizione del numero di verifiche da attivare è disposta con provvedimento del Responsabile del settore e deve tenere conto:

- dell'elevato volume di gestione del procedimento;
- della rilevanza economica per l'amministrazione;
- della necessità di privilegiare la tempestività del controllo rispetto all'estensione;
- delle risorse destinabili all'attività di controllo.

L'estrazione del campione è elaborata con procedimento di casualità. Indipendentemente dalla scelta a campione delle autocertificazioni da sottoporre al controllo, questo viene attivato anche in relazione a quelle autocertificazioni per le quali il responsabile del procedimento ritiene che sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità di quanto dichiarato.

6. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 109/98, può sempre richiedere al Ministero delle Finanze che, nell'ambito della direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento, riservi una parte delle verifiche assegnate alla Guardia di Finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa. A tal fine il Comune provvederà a concordare con il Ministero termini, contenuti e modalità per l'invio dell'elenco di soggetti beneficiari di prestazioni agevolate.
7. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, la certificazione ISEE può essere rilasciata dal servizio sociale del Comune. La certificazione è redatta conformemente al modello tipo approvato con il citato DPCM 18/5/2001.

Art. 9 - Erogazione delle prestazioni

1. Sulla scorta delle istanze dei richiedenti il beneficio economico e delle certificazioni dell'ISEE di cui al precedente articolo 8, la Giunta comunale decide in merito all'erogazione delle prestazioni a condizioni agevolate entro i limiti delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. Il Responsabile del Servizio provvede ad erogare il contributo richiesto o a comunicare il suo mancato accoglimento, tenendo conto di quanto stabilito nei successivi commi 2, 3 e 4. L'istanza del richiedente, se del caso, dovrà essere integrata da una relazione dell'assistente sociale che illustri compiutamente le finalità e le motivazioni del beneficio economico richiesto.
2. Fermo quanto stabilito al successivo comma 5, il beneficio economico richiesto può essere erogato qualora l'ISEE sia inferiore a lire 4.000.000.
3. Fermo quanto stabilito al successivo comma 5, qualora l'ISEE sia compreso tra lire 4.000.001 e 12.000.000, il richiedente ha diritto, ove previsto, all'applicazione di una

- riduzione della tariffa stabilita per il servizio erogato. La misura di tale riduzione è proporzionale alla tariffa piena rapportata ad un ISEE di lire 12.000.000.
4. Qualora l'ISEE sia superiore a lire 12.000.000, il richiedente non ha diritto all'applicazione di alcuna riduzione della tariffa per il servizio erogato.
 5. I livelli di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono applicati per il primo anno di validità del presente regolamento. Per gli anni successivi l'organo comunale competente provvederà, se del caso, all'aggiornamento di essi con provvedimento motivato. In caso non si provveda a tale aggiornamento restano in vigore i livelli di cui all'anno precedente.

Art. 10 - Erogazione dei contributi

1. Sulla scorta dell'istanza del richiedente il beneficio economico e della certificazione dell'ISEE, la Giunta Comunale decide in merito all'erogazione del contributo richiesto entro i limiti delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. Il Responsabile del Servizio provvede ad erogare il contributo richiesto o a comunicare il suo mancato accoglimento, tenendo conto di quanto stabilito nei successivi commi 2 e 3. L'istanza del richiedente, se del caso, dovrà essere integrata da una relazione dell'assistente sociale che illustri compiutamente le finalità e le motivazioni del beneficio economico richiesto.
2. Il beneficio economico è erogato qualora l'ISEE sia inferiore a lire 4.000.000 e comunque in rapporto alle risorse finanziarie disponibili in bilancio per l'erogazione di prestazioni o servizi sociali o assistenziali ed è subordinato al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, V e VII comma della Legge 8.6.1991 n.142.
3. Per l'erogazione delle prestazioni di cui al precedente art. 9 e dei contributi di cui al presente articolo, in presenza di più richieste che non possano essere integralmente soddisfatte, sarà predisposto a cura del servizio sociale del Comune un'apposita graduatoria articolata sulla base dell'ammontare dell'ISEE di ciascun richiedente. I benefici economici e le prestazioni saranno assegnati dalla Giunta Comunale sulla base della graduatoria predisposta ed in rapporto ai fondi disponibili in bilancio.

Art. 11 - Contributi obbligatori

1. All'assegnazione ed erogazione di benefici economici di qualsiasi natura, previsti da disposizione di legge, da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da deliberazioni degli organi socio-sanitari, l'organo comunale competente provvederà secondo i criteri e le modalità stabiliti nelle disposizioni medesime e, in mancanza, secondo le norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO III - CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI GIURIDICI

Art. 12 - Finalità generali

1. Il Comune interviene con la concessione di contributi e altri benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità:
 - a) tutela della persona, assistenza e sicurezza sociale;
 - b) promozione educativa e culturale;
 - c) promozione della pace e della solidarietà internazionale;
 - d) sostegno alle attività di volontariato;
 - e) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche ;
 - f) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - g) promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero.
2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
3. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 13 - Tutela della persona,

assistenza e sicurezza sociale

1. Il Comune interviene nell'ambito della tutela della persona, dell'assistenza e della sicurezza sociale con interventi diretti principalmente a soddisfare le seguenti esigenze :
 - a) protezione ed assistenza di famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza e con l'eventuale carico di persone inabili ;
 - b) tutela degli anziani e garanzia del loro diritto di continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie ;
 - c) protezione della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva e prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ;
 - d) protezione delle persone portatrici di handicap;
 - e) recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio (tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali e soggetti afflitti da altre cause di emarginazione);
 - f) assistenza alle famiglie vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti;
 - g) interventi temporanei per il ricovero soggetti privi della abitazione.

Art. 14 - Attività per la diffusione dell'istruzione

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico.
2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituiti in particolare da:
 - a) istituzione di premi di studio ed altre provvidenze intese a consentire la prosecuzione degli studi da parte di alunni particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate;
 - b) contributi per attività para ed extra scolastiche integrative, erogati agli organi collegiali od alle direzioni delle scuole;
 - c) contributi per consentire la formazione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico da parte delle Scuole dell'obbligo e secondarie superiori.

Art. 15 - Attività di promozione culturale

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:
 - a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
 - b) organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
 - c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
 - e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
 - f) promuovono l'organizzazione di feste tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni, anche religiose, comprese nelle tradizioni locali;
 - g) sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

Art. 16 - Attività di promozione della pace e della solidarietà internazionale

1. Gli interventi del comune per la promozione della pace e della solidarietà internazionale sono particolarmente rivolti a :
 - a) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita nei paesi poveri o in via di sviluppo ;
 - b) fornire mezzi o altri aiuti alle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di collaborazione situate nei paesi di cui al punto a) ;

- c) sostenere iniziative promosse da enti, comitati o associazioni per favorire gli scambi culturali, la conoscenza tra i popoli, la promozione della cultura della pace e della non violenza.

Art. 17 - Attività di volontariato

1. Il sostegno del comune alle attività di volontariato si esercita principalmente attraverso le seguenti modalità :
 - a) fornitura di contributi, locali, mezzi e attrezzature idonee al migliore svolgimento delle attività ;
 - b) pagamento della copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile dei volontari ;
 - c) contributi per l'organizzazione di iniziative o manifestazioni di promozione del volontariato e di premiazione dei volontari.

Art. 18 - Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche

1. Gli interventi del comune a favore del recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche sono particolarmente rivolti :
 - a) al sostegno dell'attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;
 - b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lett. a) di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;
 - c) a concorrere alle opere ed attività promosse e realizzate da privati o dalle alle organizzazioni di cui alla lett. a), per la bonifica, la pulizia, il mantenimento ed il rimboschimento, la protezione di aree verdi, agricole o di particolare pregio ambientale;
 - d) a concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali o da azioni umane, che hanno arrecato nocumento ad ambiti di particolare valore naturalistico o paesaggistico;
 - e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - f) a contribuire alla spesa occorrente per l'allestimento di mostre, esposizioni, documentazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
 - g) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.

Art. 19 - Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali

1. Il Comune può intervenire con contributi ed altri incentivi economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:
 - a) il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, di proprietà di enti od istituzioni che s'impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette e, in caso di alienazione, ad assicurare il diritto di prelazione al Comune;
 - b) la promozione ed il sostegno di iniziative o attività che hanno lo scopo di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza ;
 - c) il sostegno ad attività di ricerca e divulgazione sulla storia e le tradizioni locali, anche attraverso il contributo a pubblicazioni, manifestazioni ed altre iniziative ;
 - d) la sovvenzione di attività di documentazione fotografica, cinematografica, o con altro

mezzo, anche informatico, sugli avvenimenti e le tradizioni locali.

Art. 20 - Promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e per un migliore utilizzo del tempo libero e consistono principalmente in :
 - a) contributi ad associazioni o gruppi che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani ;
 - b) contributi per lo svolgimento di gare e manifestazioni sportive con particolare riguardo a quelle che coinvolgono la generalità dei cittadini ed a quelle di grande rilievo ;
 - c) concessione in uso gratuitamente o a prezzo inferiore a quello di costo di strutture e attrezzature sportive ad associazioni aventi sede nel territorio comunale che svolgono pratica sportiva aperta a tutti con particolare riguardo a quella rivolta verso i bambini, i giovani e gli anziani ;
 - d) concessione di contributi per giochi, manifestazioni o altre iniziative rivolte al tempo libero, con particolare riguardo per quelle a partecipazione gratuita o per quelle di rilevante importanza o interesse ;
 - e) concessione di contributi, suolo pubblico, strutture o attrezzature per la organizzazione di sagre tipiche.

Art. 21 - Interventi per la valorizzazione delle attività economiche

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di migliorare ed incrementare l'occupazione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività produttive esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale ;
 - e) a contributi a favore di Associazioni e di Comitati volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale.

Art. 22 - Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di beni mobili ed immobili ad enti, ad associazioni, anche di volontariato, a comitati, a fondazioni, a istituzioni e a consorzi che abbiano o dichiarino di avere i requisiti previsti dal precedente art.2.
2. I benefici previsti dal presente Titolo sono concessi ai soggetti di cui al primo comma per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti ovvero per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. Per l'erogazione di contributi ricorrenti ad enti ed associazioni il Comune istituisce un apposito albo suddiviso nei seguenti settori d'intervento:

- a) **Cultura e turismo;**
- b) **Protezione civile e tutela e promozione dei diritti umani;**
- c) **Assistenza sociale;**
- d) **Attività sportive;**
- e) **Attività ricreative ed altri interventi straordinari.**

Art. 23 - Delibera di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione stabilisce le somme complessivamente destinate alla erogazione di contributi per le finalità previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, suddivise per settori di intervento.
2. La Giunta Comunale di norma entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, con separata delibera, stabilisce gli indirizzi e le priorità da considerare per l'erogazione dei contributi relativi all'anno in corso, suddivisi per settori di intervento, ed indica la misura di contribuzione massima erogabile per ogni singola iniziativa.
3. Il Sindaco con apposito avviso, da pubblicarsi all'Albo Pretorio e da affiggersi negli altri luoghi pubblici del paese, provvede a dare idonea pubblicità alle determinazioni in ordine agli stanziamenti disponibili, alle priorità da considerare, ed alle modalità per ottenere i benefici, nonché ad indicare il termine in cui devono pervenire le richieste di contributo, e provvede a curare la trasmissione dell'avviso stesso agli enti ed alle associazioni iscritti nell'apposito albo.

Art. 24 - Modalità per la presentazione delle richieste.

1. Le richieste per ottenere i contributi e gli altri benefici economici previsti dal presente Titolo devono essere presentate, per ogni settore di intervento, nei termini stabiliti dall'avviso di cui al precedente art. 23.
2. Le domande a pena di inammissibilità dovranno contenere le generalità del soggetto richiedente, il codice fiscale, il tipo di beneficio richiesto e l'importo, le motivazioni che sono a fondamento dell'istanza ed ogni altro elemento o dato previsto nel presente regolamento, nella delibera di indirizzo del Consiglio Comunale o stabilito dalla Giunta Comunale.
3. La domanda deve inoltre essere corredata dai documenti richiesti e, se presentata da soggetto diverso da persona giuridica o ente pubblico, deve contenere la dichiarazione che il richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
4. Il settore competente, nel caso riceva domande incomplete, deve invitare con raccomandata con avviso di ricevimento il soggetto richiedente a regolarizzarle nel termine perentorio non inferiore a giorni 15 e non superiore a giorni 30.
5. In caso di mancata regolarizzazione nel termine stabilito la domanda non può essere accolta.
6. Le richieste relative ad esigenze che sopravvengono nel corso dell'anno sono presentate nel momento in cui le stesse si verificano o sono prevedibili ed alle medesime viene fatto fronte con i fondi all'uopo disponibili integrati, ove occorra e per quanto possibile, utilizzando economie accertate per altre spese.
7. Tali contributi non prevedibili dovranno comunque essere vagliati ed approvati dalla Giunta Comunale con apposito atto nel quale devono risultare in modo specifico le motivazioni che inducono ad operare in deroga alla procedura ordinaria.

Art. 25 - Procedimento di concessione

1. Tutte le richieste di contributo pervenute al Comune sono esaminate ed istruite dal Responsabile del settore competente il quale, dopo averne verificato la completezza e la regolarità, predispose e trasmette alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione in ordine alla ripartizione delle risorse previste in bilancio.
2. La Giunta Comunale delibera entro 15 giorni dal ricevimento della proposta l'approvazione del piano di riparto, tenuto conto delle norme statutarie e regolamentari ed in applicazione dei criteri stabiliti nell'atto di indirizzo di cui al comma 2 dell'art. 23.

3. La Giunta comunale non può attribuire nessun contributo o altro beneficio economico a favore di soggetti ed iniziative privi dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di deciderne l'esclusione, può richiedere all'unità organizzativa competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
5. L'erogazione del contributo è effettuata dal competente Responsabile di settore del comune nella misura e con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale di concessione.

Art. 26 - Contributi ricorrenti ad enti ed associazioni

1. L'erogazione di contributi annuali ricorrenti e la concessione in uso continuativo, gratuito ovvero a prezzo inferiore a quello di mercato, di beni mobili o immobili in disponibilità del comune può essere effettuata soltanto agli enti e associazioni iscritti nell'apposito albo.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti o associazioni che fondano la loro attività esclusivamente sul volontariato ed a coloro il cui statuto prevede la devoluzione al comune del patrimonio in caso di cessazione dell'attività.
3. Nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1 viene dato particolare rilievo a coloro che svolgono attività a favore dei bambini, dei giovani, degli anziani, delle persone in stato di svantaggio fisico, psichico o sociale, nonché a coloro che promuovono iniziative culturali, sportive e di socializzazione destinate alla generalità dei cittadini.
4. Per ottenere l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 la domanda, redatta secondo il modulo allegato al presente regolamento (All. A), oltre a contenere i dati di cui all'art. 24, deve essere corredata dallo statuto dell'ente o dell'associazione e dalle generalità delle persone che ricoprono cariche negli organismi di amministrazione e controllo.
5. I soggetti iscritti nell'albo devono comunicare ogni variazione dei dati di cui al precedente comma entro 30 giorni dal suo verificarsi; in caso contrario essi perdono il diritto ai contributi, sono cancellati di ufficio dall'albo e non possono esservi nuovamente iscritti per un periodo di due anni.
6. Per l'ottenimento dei contributi annuali i soggetti di cui al presente articolo devono altresì presentare nei termini stabiliti ai sensi dell'art. 23 apposita istanza, redatta secondo il modulo allegato al presente regolamento (All. B), con il bilancio di previsione, il rendiconto dell'impiego dei contributi ricevuti l'anno precedente ed un programma analitico delle iniziative che saranno svolte nell'anno di riferimento.

Art. 27 - Contributi speciali ad enti ed associazioni

1. Nella concessione di contributi speciali o comunque non ricorrenti, ivi compresa la concessione in uso non continuativo, gratuito ovvero a prezzo inferiore a quello di mercato, di beni mobili o immobili viene accordata particolare considerazione alle attività per le quali i contributi o l'uso sono proposti ed alla loro rilevanza sotto l'aspetto del pubblico interesse, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto comunale e nel presente regolamento.
2. Per la concessione di contributi per realizzare manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse generale, l'istanza di concessione, redatta sul modulo allegato al presente regolamento (All. C), deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione dell'iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle.
3. La ripartizione dei contributi è effettuata con delibera della Giunta Comunale su motivata proposta del responsabile del settore interessato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. L'erogazione dei contributi è effettuata dietro rendicontazione dell'attività per la quale il contributo è stato richiesto.

Art. 28 - Concessione in uso di impianti, beni mobili e immobili

1. La concessione in uso continuativo di impianti e beni mobili o immobili di proprietà del comune, o comunque nella sua disponibilità, è effettuata tramite apposita convenzione nella quale sono

- individuati dettagliatamente gli obblighi ed i diritti reciproci delle parti.
2. La concessione in uso temporaneo non continuativo di impianti, beni mobili o immobili è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base delle richieste presentate dagli interessati, secondo l'istruttoria fattane dal responsabile del settore interessato e dopo aver verificato che l'attività per la quale la richiesta è effettuata rientra in quelle previste nel presente regolamento.
 3. La domanda, redatta secondo il modulo allegato al presente regolamento (all. D) deve contenere, oltre ai dati di cui al precedente articolo 24, l'impegno del richiedente ad utilizzare il bene richiesto secondo il suo scopo naturale, a riconsegnarlo integro, a manlevare il comune da ogni responsabilità al riguardo ed a impegnarsi a risarcire tutti i danni arrecati.
 4. La concessione deve essere effettuata in modo da contemperare le diverse esigenze di tutti i soggetti interessati e privilegiando in ogni caso l'utilizzo diretto da parte del comune.
 5. La concessione avviene in modo gratuito o previo pagamento del prezzo stabilito annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di indirizzo di cui sopra.
 6. Il controvalore dell'utilizzo del bene, stabilito con delibera della Giunta comunale di concessione, viene considerato quale erogazione di contributo ed è riportato nell'albo dei beneficiari.

Art. 29 - Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. L'erogazione di contributi o altri benefici economici da parte del comune non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'ente in ordine alla attività svolta dal soggetto beneficiario, che rimane l'unico responsabile in ordine agli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale o effettuati con l'ausilio di strutture e beni del comune.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 30 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi annuali per espletamento delle loro attività ovvero che ricevono contributi per realizzare opere, manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a rendere noto che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore ed è concesso formalmente dal Sindaco o dall'Assessore al ramo con proprio atto.
3. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente l'erogazione di contributi, altri benefici od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 31 - Disciplina degli interventi straordinari

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Albo dei beneficiari di contributi

1. A cura della Segreteria Comunale è formato l'albo di cui all'art. 22 della Legge 30.12.1991, n.412, istituito con delibera del Consiglio Comunale n.84 del 24/11/94.
2. Il responsabile della segreteria è tenuto all'aggiornamento dell'albo da effettuarsi annualmente e alla sua pubblicità nel rispetto dell'art. 22 della legge n.675/96.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a) denominazione del soggetto beneficiario, nominativo del legale rappresentante, codice fiscale e indirizzo della sede sociale;
 - b) importo concesso suddiviso per tipologia di intervento (contributi, ricorrenti, speciali, straordinari e concessioni di strutture, beni mobili od immobili) ;
 - c) finalità della concessione;
 - d) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione e' stata effettuata.
4. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
5. L'albo è distinto in due sezioni delle quali la prima è riservata alle persone fisiche e la seconda agli enti giuridici.
6. Fatto salvo il rispetto delle forme di pubblicità prescritte da norme di legge imperative, in occasione della trasmissione alla Presidenza del Consiglio, l'albo viene affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi unitamente alla deliberazione con la quale è stato adottato ed entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte dall'Organo di controllo.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni previste nel precedente regolamento per la concessioni di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari e successive modificazioni e integrazioni.

documenti allegati alla presente domanda sono veritieri.

Il sottoscritto autorizza, infine, il Comune, ai sensi della L 675/96, a far uso ed a trattare i dati contenuti nella presente istanza e negli allegati per le finalità previste dal regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari.

Petilia Policastro, li' _____

(Firma)

- (1) Indicare se associazione, ente o comitato
- (2) descrivere l'oggetto dell'iniziativa

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per il successivo inoltro al messo comunale per l'affissione all'Albo Pretorio e per la contestuale comunicazione al CO.RE.CO. ai sensi dell'art.134-comma 1-del T.U.E.L.-D-Lgs n° 267/2000.

Data 23 DIC. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Errico



A. Errico

Il sottoscritto, responsabile dell'Ufficio Protocollo dichiara di aver trasmesso copia della presente deliberazione al messo comunale ed al CO.RE.CO. di Crotona con nota del 24 DIC. 2001 protocollo n° 21671

Il responsabile dell'ufficio protocollo

Il sottoscritto messo comunale, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio a partire dal 23 DIC. 2001 per rimanervi quindici giorni.
Registro n° 195

Il Messo Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

(ART. 134, comma 1-T.U.E.L.- D.Lgs n° 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dalla data sopra indicata, e che la stessa è divenuta esecutiva il 07 GEN. 2002 in quanto:

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile art.134, comma 4- T.U.E.L.-D.Lgs n° 267/2000;
- perchè non soggetto a controllo (~~art.134 comma 1 T.U.E.L. del 267/2000~~), AI SENSI DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N° 3/2001
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità art.134, comma 1- T.U.E.L.-D.Lgs n° 267/2000- nella seduta del _____ prot.n° _____ del _____.

data 07 GEN. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

A. Errico